

**Avv. Marta Mangeli**  
Patrocinante in Cassazione  
Piazza della Repubblica 20  
60121 Ancona

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

**PER**

La sig. ra **Meola Federica** , nata a San Giorgio a Cremano (NA) il 13.11.1995, residente a Castel Volturno via Milano 14 (C.F. MLEFRC95A53H892C), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Marta Mangeli (CF MNGMRT78E58E506T) con essa elettivamente domiciliata a Roma alla via Palestro 78, presso la persona e lo studio dell'Avv. Andrea Ranieri con indicazione del seguente n. di fax 071/63995 e del seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avvmangelimarta@pec.giuffre.it](mailto:avvmangelimarta@pec.giuffre.it), ove ricevere le comunicazioni previste dal cpa, ricorrente,

**CONTRO**

**Il MINISTERO DELLA DIFESA – in persona del Ministro p.t. COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, Centro Nazionale di Selezione e di Reclutamento, in persona del Comandante p.t.**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede di quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi, 12, resistente,

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA SOSPENSIONE NONCHE' PREVIA CONCESSIONE DI  
TUTELA MONOCRATICA**

- Del provvedimento di non idoneità (verbale) agli accertamenti psico fisici (doc. 1) adottato nell'ambito del **Concorso pubblico per titoli ed esami per il**

**Avv. Marta Mangeli**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Piazza della Repubblica 20**  
**60121 Ancona**

reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto nella GURI 4° SS n. 23 del 22.02.2019;

- provvedimento notificato alla ricorrente in data 11 settembre 2019;
- dei seguenti atti presupposti:
  - cartella per la valutazione psico fisica della candidata (comprendente gli esiti delle analisi del sangue nonché la valutazione degli stessi eseguita dallo Specialista);
  - Di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non cognitivi, quale la graduatoria di merito, ad oggi non conosciuta, nella parte in cui non contempla l'odierna ricorrente, atti comunque lesivi dell'interesse della stessa;

**e per il riconoscimento**

del diritto della ricorrente ad essere riammessa al concorso predetto;

**IN FATTO**

La Sig.ra Meola è attualmente un militare VFP1 dell'Esercito Italiano in servizio a La Spezia.

La medesima ha preso parte al Concorso indicato in epigrafe, regolamentato da apposito bando che, all'art. 5, prevede ben 5 fasi selettive ovvero nell'ordine: prova scritta di selezione, prova di efficienza fisica; accertamenti psico fisici; accertamenti attitudinali; valutazione dei titoli, prova facoltativa di lingua.

La ricorrente ha superato la prova scritta di selezione, quella di efficienza fisica, ed è stata esclusa per motivi di non idoneità psico fisica con il seguente giudizio: ***dislipidemia con valori di colesterolo > 200/DL , ripetuti in due determinazioni in assenza di altri fattori di rischio cardiovascolare AV EM 3.***

Secondo la presente difesa e sulla base di quanto verrà di seguito evidenziato il predetto giudizio di non idoneità si palesa ingiusto ed illegittimo e conseguentemente deve essere

**Avv. Marta Mangeli**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Piazza della Repubblica 20**  
**60121 Ancona**

annullato per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**1)Violazione di Legge ovvero violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.  
Motivazione errata e/o erronea e/o carente.**

**Eccesso di potere per giudizio espresso in assenza dei presupposti. Travisamento del fatto.**

**Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione dei principi presidiati lo svolgimento dei pubblici concorsi.**

**Violazione di legge ovvero violazione delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti fisici nell'ambito del Concorso in epigrafe indicato.**

---

Gli accertamenti psico fisici previsti dal bando sono volti alla verifica dell'idoneità psico fisica a prestare servizio in qualità di Carabiniere.

La valutazione dell'idoneità fisica viene effettuata sulla base delle **NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI DEL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 3700 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE**

Tanto viene dedotto dalle Norme tecniche applicabili al caso di specie le quali individuano anche il cd. **Protocollo di selezione** che, a sua volta, prevede, le seguenti fasi: *a. anamnesi del concorrente; b. esame ispettivo generale, con valutazione impedenzimetrica e dinamometrica (hand-grip test), ove previsto; c. esami di laboratorio; d. visite mediche specialistiche con indicazione sui relativi referti delle diagnosi riscontrate, da parte di ogni medico specialista. e. visita*

**Avv. Marta Mangeli**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Piazza della Repubblica 20**  
**60121 Ancona**

*definitiva valutazione definitiva effettuata dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici sanitari, che provvede a: – controllo della regolarità formale e sostanziale del protocollo; – valutazione dei referti e della rimanente documentazione sanitaria; – emissione del giudizio di “idoneità” o “inidoneità”; – redazione di apposito verbale.*

L'idoneità psicofisica dei concorrenti inoltre viene accertata con le modalità previste dagli artt. 579, 580, 582 e 587 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 nonché dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” e con quelle definite, per l'appunto, nelle succitate “norme tecniche”.

Nello specifico caso, la ricorrente veniva sottoposta ad esami di laboratorio (analisi del sangue) che, a dire della Commissione, evidenziavano valori alti del colesterolo (superiori a 200 mg/dl) tanto da porre la diagnosi di “dislipidemia”.

A tal uopo è opportuno evidenziare che la Direttiva Tecnica del giugno 2014 in punto di “dismetabolismi” prevede alla lettera B della parte generale che *per la valutazione delle dislipidemie si terrà conto dei valori di laboratorio (colesterolo totale superiore a 240 mg/dl o trigliceridi superiori a 200 mg/dl) e dei criteri clinico strumentali (presenza di xantomi, gerontoxon, steatosi epatica etc.).*

La stessa Direttiva, nella parte relativa all'attribuzione dei coefficienti, prevede per i “valori del colesterolo superiori a 200 mg/dl”, **l'assegnazione del coefficiente 3 AV EM non compatibile con il reclutamento nell'Arma dei Carabinieri.**

Orbene, nel caso che ci occupa le analisi cliniche riguardanti la sig.ra Meola avrebbero evidenziato una dislipidemia tale da non consentirle di ottenere l'idoneità nell'ambito del detto Concorso.

**Avv. Marta Mangeli**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Piazza della Repubblica 20**  
**60121 Ancona**

Il provvedimento avverso è ingiusto in quanto la Commissione medica si è basata esclusivamente sul valore del colesterolo come indicato nelle analisi del sangue senza procedere ad un approfondimento del caso che ovviamente, data la giovane età della ricorrente e l'assenza di ulteriori fattori di rischio cardiovascolare, sarebbe stato di certo opportuno.

E ciò in quanto la diagnosi di “dislipidemia” che non definitiva ma può subire oscillazioni nel tempo necessita della *misurazione della colesterolemia* nel contesto di *un pannello di analisi*, chiamato *profilo lipidico*, che prevede anche la valutazione del colesterolo ad alta densità (HDL), a bassa densità (LDL) e dei trigliceridi. Invero nel caso di specie, la Commissione non si è avvalsa di criteri strumentali di indagine ulteriori rispetto al dato fornito dalle analisi del sangue e dunque si è determinata nell'escludere la ricorrente dal Concorso fondando il proprio convincimento soltanto sulla base del valore del colesterolo.

Tutte le censure sopra denunciate costituiscono indizio della illegittimità dell'avverso giudizio, sindacabile soprattutto sotto il profilo della correttezza dei criteri di valutazione adottati, lì dove emergono evidenti contraddizioni nonché palesi carenze istruttorie, che, alla luce degli atti, sono destinate a rimanere insolute.

Ed infatti, a riprova dell'assunto che precede, e a fondamento del fatto che l'accertamento de quo sia inattendibile si esibisce il referto delle analisi cliniche rilasciato alla sig.ra Meola il 26 settembre e poi il 30 settembre scorso da un Laboratorio di analisi cliniche convenzionato con il SSN ( doc. 2), dal quale emerge chiaramente che la medesima non è affetta da dislipidemia.

Vi è da notare sullo specifico punto che il suddetto Laboratorio di analisi ha eseguito la *misurazione della colesterolemia* nell'ambito del *pannello di analisi*,

**Avv. Marta Mangeli**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Piazza della Repubblica 20**  
**60121 Ancona**

chiamato *profilo lipidico*, come sopra affermato.

Infatti, nel referto accanto ai valori di colesterolo totale, comunque nella norma, troviamo indicati i valori del colesterolo HDL, dei trigliceridi, del colesterolo LDL, tutti contenuti nel range.

Quanto finora argomentato getta dubbi sulla bontà dell'accertamento effettuato in prima battuta presso il CNSR: vieppiù che le analisi di laboratorio appena menzionate sono state effettuate a distanza di pochi giorni dall'adozione del provvedimento oggi impugnato.

Se si fosse trattato di un caso di *dislipidemia* è verosimile che in un lasso temporale molto ristretto il range del colesterolo non sarebbe rientrato così facilmente nei limiti della norma.

Attesa dunque la violazione della Direttiva tecnica sullo specifico punto, per la mancanza di approfondimento diagnostico nonché per la omessa valutazione del colesterolo tenendo conto del cd **pannello di analisi**, è dunque logico e conseguente considerare illegittimo l'operato della Commissione con ogni conclusione in ordine all'accertamento condotto nei riguardi della ricorrente, accertamento che, anche e soprattutto per quanto appena denunciato, non può essere considerato attendibile.

#### **Istanza istruttoria.**

Si chiede che Codesto On.le T.A.R., stante la rilevata contraddittorietà insita nel provvedimento impugnato e nei presupposti alla base dell'adozione del gravato provvedimento voglia disporre verificazione da affidarsi a Organo e/o Commissione estraneo al presente Giudizio in composizione differente rispetto a quella che ha reso l'avversato giudizio di non idoneità e con la presenza di un esperto di fiducia del

**Avv. Marta Mangeli**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Piazza della Repubblica 20**  
**60121 Ancona**

ricorrente.

### **Istanza cautelare**

Qualora il Collegio Giudicante dovesse ritenere opportuni ulteriori accertamenti, così come dianzi evidenziati, appare opportuna l'adozione di idonee misure cautelari che, nelle more della definizione del giudizio, consentano che ulteriori e gravi pregiudizi non vengano arrecati alla ricorrente.

Alla luce di quanto evidenziato sotto il profilo del *fumus boni iuris* appare evidente la fondatezza del ricorso, sì da potersi concludere con sentenza succintamente motivata.

Quanto al *periculum in mora* **si precisa che gli atti impugnati sono causa di gravissimo danno per l'odierna ricorrente**, in quanto la selezione è andata avanti e diverse altre prove previste dal bando di concorso si sono oramai svolte.

E' quindi palese **la lesione del principio della par condicio** cagionata dalla resistente amministrazione ai danni della ricorrente, esclusa solo in virtù di un provvedimento arbitrario ed assolutamente illegittimo.

Invero la ricorrente, a causa dell'impugnato provvedimento, sta perdendo la possibilità di continuare l'iter concorsuale e di potersi collocare utilmente nella graduatoria finale di merito.

Si impone pertanto l'adozione di una idonea misura cautelare anche in via d'urgenza che non arrechi ulteriori pregiudizi alla giovane.

Pertanto, in merito al *periculum in mora*, si evidenzia che l'attesa della sentenza definitiva, non sarebbe in grado di garantire il bene della vita cui la ricorrente legittimamente aspira, essendosi consolidati gli effetti negativi del provvedimento impugnato.

**Avv. Marta Mangeli**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Piazza della Repubblica 20**  
**60121 Ancona**

Valutate comparativamente le esigenze della ricorrente con quelle contrarie dell'Amministrazione, l'accoglimento dell'istanza di sospensiva non produrrebbe alcun nocumento alla PA mentre l'illegittima esclusione dal concorso è destinata a ripercuotersi in negativo sul futuro della giovane, impedendole di accrescere il suo contributo lavorativo in favore della Forza in riferimento.

Di fatto l'accoglimento della presente istanza consentirebbe l'immediata tutela dei diritti della ricorrente evitandole l'estromissione dal concorso e permetterebbe pienezza e consistenza del diritto costituzionalmente garantito alla effettività della tutela giurisdizionale (artt. 4 e 113 Cost.).

Poiché il provvedimento gravato è stato adottato in violazione anche delle regole procedurali dettate dalla Direttiva applicabile sarebbe opportuno disporre una misura cautelare ad esempio consistente nell'ammissione con riserva della concorrente alle ulteriori fasi del concorso al fine di farle completare le prove selettive, al contempo disponendo verifica che ne accerti l'idoneità al reclutamento ad opera di Commissione estranea al presente giudizio e con la presenza di un consulente di fiducia della ricorrente.

Di recente l'On.le Tar adito, decidendo in fase monocratica una identica questione, ha disposto la verifica onde fugare ogni incertezza sull'idoneità del concorrente, e al contempo, *alla luce del principio di proporzionalità e accordando prevalenza all'interesse privato, ha ammesso con riserva il ricorrente alle ulteriori fasi del concorso ( 5532/2019 reg provv cau decreto monocratico del Presidente della Sezione 1 bis del TAR LAZIO Roma).*

\*\*\*\*\*

Tutto quanto esposto e dedotto e con espressa riserva di meglio specificare con memorie, nonché proporre motivi aggiunti, allorquando la P.A. avrà depositato tutti gli atti del procedimento, la sig.ra Meola Federica come sopra rappresentata e difesa



**Avv. Marta Mangeli**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Piazza della Repubblica 20**  
**60121 Ancona**

rassegna le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'On. le Tribunale Amministrativo adito:

- **In via d'urgenza** voglia l'Ill.mo Presidente del TAR LAZIO ROMA adottare con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela giuridica della situazione soggettiva fatta valere dalla ricorrente quale ad esempio la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato fino alla pronuncia del Collegio e la conseguente ammissione con riserva di parte ricorrente alle ulteriori prove concorsuali.
- **In via cautelare**, previa fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio in cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, Voglia l'On.le TAR adito confermare la misura cautelare disposta con decreto presidenziale ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto della sopra formulata istanza, disporre con propria ordinanza la misura cautelare più idonea alla tutela giuridica della situazione soggettiva fatta valere dal ricorrente quale ad esempio la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- nel merito, voglia l'On.le TAR adito accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare in tutto o in parte gli atti impugnati con ogni consequenziale effetto previa se del caso sospensione del presente giudizio per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale formulata nel corpo del presente ricorso.

Con vittoria di spese di lite.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia è esente da ogni imposta, tributo o contributo vertendo in tema di pubblico impiego, a tal uopo si produce dichiarazione sottoscritta dal ricorrente.

**Avv. Marta Mangeli**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Piazza della Repubblica 20**  
**60121 Ancona**

Si allega:

- 1) Provvedimento di non idoneità (verbale);
- 2) Certificato di analisi cliniche;
- 3) Autocertificazione.

Ancona il 22 ottobre 2019

Avv. Marta Mangeli